

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

TRA

L'Università degli Studi di Messina (in seguito denominata solo "Università"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica al Rettorato P.zza Pugliatti, 1, Messina;

E

La Società Scylla Biotech s.r.l., in persona del Suo legale rappresentante Dott. Andrea Cappello nella qualità di amministratore unico, domiciliato per la carica in Via C. Valeria s.n., presso Policlinico Universitario G. Martino, Torre biologica, piano secondo, Messina, CF 03325220832

PREMESSO

- Che, la Società Scylla Biotech s.r.l., è stata costituita con atto pubblico del 04 settembre 2014, rep. 7461, Racc. n° 4226, per atto del Notaio, Macri Pellizzeri, in Messina;
- Che in data 30/10/2014 è stata stipulata una Convenzione tra la Scylla Biotech s.r.l. e l'Università degli Studi di Messina di durata triennale avente per oggetto la regolamentazione dell'uso da parte della Società degli spazi e degli altri servizi necessari per lo svolgimento delle attività previste nella Spin-off con sede all'Università di Messina presso i locali siti in Via Consolare Valeria snc, Policlinico Universitario "G. Martino", Torre Biologica, Messina;
- Che la suindicata Convenzione è stata prorogata dalla Commissione spin off per ulteriori anni 2 con scadenza 30/11/2019;
- Che la Scylla Biotech s.r.l. ha continuato ad usufruire dei locali e delle attrezzature site al piano interrato e al secondo piano della Torre Biologica del Policlinico di Messina, in base al parere favorevole del Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva;
- Che, al fine di un miglioramento dei servizi svolti, la società ha provveduto nel tempo ad investire fondi propri, per l'acquisizione di dotazioni tecnologiche da impiegare nella propria attività;
- Che la Scylla Biotech s.r.l. svolge attività di ricerca di alta rilevanza ai fini della salute umana e di alto livello scientifico con partner internazionali come testimoniato da progetti di ricerca oggetto di agevolazioni da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca

Scientifica e dall'accordo-quadro e relative commesse stipulate con la GSK Vaccines con sedi in Belgio, Stati Uniti ed Italia per lo sviluppo di vaccini innovativi

CONSIDERATO CHE

- uno degli obiettivi della Scylla Biotech s.r.l. è la creazione di un team di specialisti della ricerca per la realizzazione di progetti innovativi nel campo delle biotecnologie.
- in particolare, lo scopo sociale della Scylla Biotech s.r.l. è quello di realizzare vaccini ed altri farmaci per il controllo di malattie umane. La Società offre inoltre soluzioni e servizi nel campo delle biotecnologie mediche e dell'ingegneria genetica per la salute umana; il campo di applicazione è, quindi, lo sviluppo di nuove metodologie analitiche per l'analisi di nuovi farmaci e vaccini;
- con il D.Lgs. n. 19 del 2012 e il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 è stata istituzionalizzata tra le attività degli atenei "la terza missione";
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3), infatti, "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";
- l'Università opera, quindi, per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università, nel contesto della terza missione, è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;
- in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università "l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo";

- Scylla Biotech e l'Università hanno, rispettivamente, a disposizione risorse strumentali per la ricerca che, se condivise, consentiranno di contenere i costi di investimento e di ridurre i tempi per lo sviluppo dei propri obiettivi di ricerca;
- l'Università ha interesse a fruire della competenza ed esperienza maturata dal personale di Scylla Biotech al fine di accrescere la solidità scientifica in materia per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di didattica e ricerca e, a sua volta, Scylla Biotech ha manifestato la propria volontà a portare avanti un rapporto pubblico-privato di collaborazione;
- le Parti, pertanto, intendono continuare la loro collaborazione scientifica al fine di perseguire e realizzare, ciascuna per quanto di competenza e nel rispetto dei propri compiti e delle proprie finalità, l'interesse comune alla migliore fruizione delle rispettive strutture ed attrezzature di ricerca;
- a tal fine si rende necessaria la stipula di una nuova convenzione per regolamentare la reciproca collaborazione scientifica tra le Parti, per lo svolgimento di specifici programmi di ricerca che saranno condotti all'interno dei Locali, anche attraverso la cooperazione tra il rispettivo personale nonché la condivisione delle attrezzature di ognuna;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO

Quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione

Art. 2 – FINALITA' E OGGETTO

Con la presente Convenzione Scylla Biotech e l'Università intendono disciplinare i termini e le modalità di una reciproca collaborazione, finalizzata allo svolgimento all'interno dei locali di proprietà dell'Università di attività di ricerca e sviluppo su processi e prodotti, trasferimento tecnologico e attuazione di servizi innovativi, nell'ambito delle biotecnologie mediche e dell'ingegneria genetica per la salute umana ed in particolare per lo sviluppo di nuove metodologie analitiche per l'analisi di nuovi farmaci e vaccini.

A tal fine l'Università, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo, concede in comodato d'uso a titolo gratuito alla Scylla Biotech, che negli stessi termini e condizioni accetta, la disponibilità dei locali situati all'interno del Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva, in particolare dei locali e delle attrezzature site al piano interrato e al piano

secondo della Torre Biologica (Padiglione G) del Policlinico Universitario, come da Documentazione allegata (fotografie dei locali, planimetrie, Visura e Mappa catastale).

Scylla Biotech, in esecuzione della presente Convenzione e nel rispetto della normativa vigente, potrà consentire l'accesso ai Locali e condividere l'uso della propria strumentazione, ma non delle attrezzature dell'Università, con i soggetti pubblici e/o privati con i quali nel tempo intratterà rapporti di collaborazione per la ricerca scientifica.

Nei Locali, opereranno stabilmente, altresì, i docenti universitari (indicati nell'Allegato 1) per lo svolgimento della loro attività di ricerca istituzionale.

Art. 3 IMPEGNI DELL'UNIVERSITA'

Ai fini di cui al precedente art. 2, l'Università si impegna, per quanto di propria competenza, a:

- concedere in uso i locali, gli arredi e gli strumenti, presenti negli stessi (indicati nell'Allegato 2);
- delegare, in forza del presente atto, la Società ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, registrazioni e qualifiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività, previa comunicazione e nulla osta dell'Università e salva una diversa valutazione di quest'ultima in seguito a sopravvenute esigenze;
- consentire l'accesso presso i Locali, nel rispetto della relativa normativa vigente, a tutti i soggetti pubblici e/o privati con i quali la Società intrattiene e/o intenderà intrattenere rapporti di collaborazione nelle attività di ricerca scientifica, ed autorizzare la stessa a stipulare Convenzioni con soggetti terzi, anche con il coinvolgimento dell'Università stessa;
- consentire l'accesso presso i Locali, in via non esclusiva e nel rispetto della relativa normativa vigente, al personale individuato dalla Società, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione; nonché consentire agli stessi, specificatamente individuati in protocolli d'intesa da stipularsi di volta in volta, l'utilizzo (unicamente sempre per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione), delle attrezzature di ricerca e delle strumentazioni di proprietà dell'Università, ferma restando la responsabilità della Società connessa al loro utilizzo, alla loro conservazione e custodia;
- rispettare la normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai suindicati locali ove opererà il personale della Società e fornire adeguate istruzioni e disposizioni al personale della Società;
- provvedere al pagamento delle spese per le utenze di Locali (quali, a titolo esemplificativo, idriche, elettriche, termiche, telefoniche);

- provvedere a propria cura e spese alla vigilanza e alla pulizia dei Locali;
- assumersi in carico le spese per la manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria dei Locali, degli arredi degli impianti e degli strumenti di proprietà dell'Università, utilizzati dal personale docente e dagli studenti, anche tramite i fondi destinati alle spese generali dei progetti UNIME in cui i docenti del gruppo sono coinvolti. Le spese e gli oneri di stipula di polizze assicurative di tali strumentazioni rimarrebbero in capo all'Università;

Art. 4 - IMPEGNI DI SCYLLA BIOTECH

Ai fini di cui al precedente art. 2, Scylla Biotech si impegna:

- a predisporre ed a trasmettere alla struttura dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di stipula della presente convenzione (quale condizione di efficacia e a pena di risoluzione automatica della stessa), un Piano di sviluppo triennale in merito alle ricadute in termini di potenziamento e valorizzazione delle attività dell'Ateneo (finanziamento o cofinanziamento di borse di studio e/o di dottorato, contatti per nuove opportunità di ricerca, ecc.).
- alla gestione dei rifiuti speciali prodotti nel contesto della propria attività, mediante sottoscrizione di apposito contratto con ditta esterna;
- ad ottenere, quale soggetto delegato in virtù del presente atto, le necessarie autorizzazioni, registrazioni e qualifiche utili per lo svolgimento della propria attività e alla copertura delle relative spese;
- al rispetto della normativa vigente, delle regole di accesso, di uso e delle condizioni richieste dall'Università per l'utilizzo dei locali da parte del proprio personale;
- al rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro relativamente al proprio personale;
- ad uniformarsi alla regolamentazione dell'Università in materia di accesso di soggetti terzi nei locali e a non fare utilizzare a terzi i beni e gli strumenti di proprietà dell'Università;
- a sollevare e tenere indenne l'Università da qualsiasi danno causato per sua colpa, o per colpa dei suoi dipendenti, o di persone dalla stessa indicate, a persone o cose derivante dall'uso dei Locali e dei beni, strumenti o dall'espletamento di qualsiasi attività ivi svolta, anche su autorizzazione dell'Università;

- a stipulare a tal fine idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per incendio ed altri eventi accidentali, a copertura dei danni ai Locali, ed attrezzature ed impianti ivi presenti;
- a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie attrezzature, inclusi i costi delle polizze assicurative, dell'RSPP, del DVR e tutti i corsi di formazione antincendio e primo soccorso;
- a fornire in via continuativa l'elenco delle persone che opereranno nei Locali
- a riconsegnare, alla scadenza ovvero in ipotesi di cessazione anticipata della presente convenzione riconducibile ad una delle cause previste dal successivo art. 8 della presente convenzione, i Locali con tutte le migliorie ed addizioni realizzate che potranno essere ritenute dall'Università senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi la Società sin d'ora;
- a consentire al personale docente universitario di svolgere stabilmente la propria attività istituzionale di ricerca presso i Locali;
- a consentire l'accesso ai Locali e a far utilizzare le proprie attrezzature e strumentazioni ivi allocati al personale docente dell'Università, specificatamente individuato in protocolli d'intesa da stipularsi di volta in volta, per determinate attività di ricerca svolte in collaborazione con la Società nonché per attività rivolte agli studenti per tesi sperimentali di laurea, tirocini, tesi di dottorato, ricerche scientifiche da pubblicarsi su riviste indicizzate;
- a consentire l'accesso ai Locali agli studenti per tesi sperimentali di laurea, tirocini, tesi di dottorato, ricerche scientifiche.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

Scylla Biotech e l'Università si impegnano a:

- perseguire le migliori modalità di sinergia tra le stesse, anche mediante l'utilizzo degli specifici strumenti tecnico-scientifici, normativi e contrattuali nonché attraverso la condivisione delle infrastrutture per la ricerca e della progettazione scientifica;
- stipulare, in tale ottica, ulteriori atti e convenzioni, sia tra essi che con altri soggetti pubblici e/o privati, aventi come scopo l'utilizzo, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e dello sviluppo dei nuovi prodotti e/o servizi;

- organizzare attività in collaborazione di formazione ove compatibile con le risorse finanziarie a disposizione;
- a condividere i risultati scientifici e le *co-Authorship* delle pubblicazioni dei risultati svolti congiuntamente riferibili ai progetti oltre agli eventuali brevetti derivanti da tali proprietà intellettuali congiunte;
- a facilitare attraverso l'esecuzione della presente convenzione lo sviluppo ulteriore di attività nelle aree scientifiche di interesse comune;
- a porre in essere, ognuna per quanto di competenza, tutte le opportune e necessarie attività di verifica ed aggiornamento in ordine al contenuto degli allegati che potranno essere modificati di comune accordo per iscritto.

Art. 6 COSTI

La Società si farà carico dei propri costi legali e degli altri costi professionali relativi alla negoziazione e alla predisposizione della presente convenzione.

ART. 7 – DURATA, DECORRENZA E MODIFICHE

La presente Convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione, ha durata di 3 anni, e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le parti.

Con effetti dall'entrata in vigore della presente convenzione, verranno meno tutte le pattuizioni stabilite con i precedenti atti intervenuti tra le parti.

Qualunque modifica alla presente e agli allegati alla stessa potrà aver luogo solo mediante atto scritto.

ART. 8 RISOLUZIONE E RIMEDI GIURIDICI

Qualora una Parte non adempia le sue obbligazioni, l'altra parte, con riserva di eventuale richiesta di danni, potrà a suo insindacabile giudizio far ricorso ai seguenti rimedi di legge: (i) esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del Codice civile; (ii) intimazione ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile; (iii) clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Sono fatti in ogni caso salvi gli obblighi assunti ed i diritti acquisiti dalle Parti in data antecedente all'esperimento di uno dei due suindicati rimedi, e ancora non adempiuti.

ART. 9 OBBLIGHI DELLE PARTI

Ognuna delle Parti è responsabile nei confronti del proprio personale che opererà nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per il quale dovrà avere le necessarie coperture assicurative.

Le Parti si garantiscono reciprocamente che, nello svolgimento delle attività, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

A tal fine, ognuna delle Parti, in riferimento al proprio personale, dichiara sin d'ora di:

- aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e reso disponibile dall'altra parte;
- avere elaborato il proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo conto delle attività che andrà a svolgere nei locali e delle attrezzature utilizzate;
- avere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione;
- di avere nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 (in materia misure di sicurezza antincendio e per l'emergenza sui luoghi di lavoro);
- di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti;
- di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalla figura del responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti antincendio e al primo soccorso.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione saranno risolte in via amichevole e, solo ove ciò non sia possibile, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Messina.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il

perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente convenzione.

Ai fini della presente convenzione e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

L'Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati da contattare all'indirizzo e-mail rpd@unime.it, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali. L'informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all'indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa.

ART. 12 DIVULGAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente convenzione avranno carattere riservato e potranno essere protetti mediante deposito di brevetti, divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

ART. 13 PROPRIETA' INTELLETTUALE

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo

fra le Parti. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

ART. 14 SPESE ED ONERI FISCALI

La presente Convenzione è soggetta a registrazione ed all'imposta di bollo, nella misura fissata al 4° comma dell'art. 5 della tariffa – parte prima, allegata al DPR 131/86, che saranno a carico della Società. La stessa, entro 30 giorni dall'adempimento, dovrà fornirne copia all'Università dell'avvenuta registrazione.

ART. 15 NOTIFICHE

Tutte le comunicazioni saranno eseguite per iscritto e via posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti, nr. 1
98122 Messina
PEC: protocollo@pec.unime.it

Scylla Biotech Srls
Policlinico Universitario G. Martino
Torre Biologica - 98123 Messina
PEC:

Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra indicati, con le modalità di cui al presente articolo

ART. 16 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia dettate dall'Ordinamento giuridico italiano.

Gli articoli della presente convenzione sono scindibili e qualora uno di essi fosse ritenuto non valido o non applicabile in tutto o in parte, tale invalidità o inapplicabilità riguarderà unicamente tale articolo o parte di esso e non influirà in alcun modo sulla convenzione. Entro i termini consentiti dalla legge, tale articolo non valido e non applicabile sarà sostituito da un patto che rifletta le intese originali delle Parti. Qualora la presente convenzione o alcuni dei suoi articoli o l'esecuzione di alcuni articoli siano ritenuti illeciti o non eseguibili secondo le disposizioni di legge, nel tempo, in vigore, le Parti saranno esonerati da dare esecuzione a dette, illecite o non eseguibili e si impegnano in buona fede a convenire le modifiche necessarie a renderle lecite e/o eseguibili, senza che ciò incida sulla validità della convenzione.

Le Parti dichiarano e confermano, con la sottoscrizione della presente convenzione, da valersi anche con gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, che la stessa è stata predisposta congiuntamente ed è frutto di loro libera negoziazione, clausola per clausola.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Scylla Biotech S.r.l.
l'Amministratore Unico
(Dr. Andrea Cappello)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

* * * * *



Foto 1: Laboratorio n. 417 piano secondo pad. G



Foto 2: Interno laboratorio n. 417



Foto 3: Laboratorio n. 414 piano secondo pad. G



Foto 4: Interno laboratorio n. 414



Foto 5: Laboratorio n. 405 piano secondo pad. G



Foto 6: Interno laboratorio n. 405



Foto 7: Studio n. 1 piano secondo pad. G



Foto 8: Studio n. 2 piano secondo pad. G



Foto 9: Studio n. 3 piano secondo pad. G



Foto 10: Direzione piano secondo pad. G



Foto 11: Stabulario S2 piano seminterrato pad. G




Foto 12: Interno stabulario S2 piano seminterrato pad. G

Padiglione G

PIANO SECONDO


H: 3,20 m



Padiglione G

PIANO CANTINATO

H: 3,20 m



Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 16/11/2021

Dati della richiesta	Comune di MESSINA (Codice: F158)
	Provincia di MESSINA
Catasto Fabbricati	Foglio: 141 Particella: 51 Sub.: 5

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		141	51	5	2		B/2	U	737428 m³	Totale: 94020 m²	Euro 1.028.291,73	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 28/07/2021 protocollo n. ME0062462 in atti dal 28/07/2021 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 15200.1/2021)
			1558 1560 1569 1570 1571 1572 1573									
Indirizzo				VIA CONSOLARE VALERIA n. SN piano: T-1-2-3-4-5;								
Annotazioni				Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)								

INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA con sede in MESSINA	80004070837*	(1) Proprieta` per 1/1

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F158 - Sezione - Foglio 141 - Particella 51

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

